



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

del 30.05.2023

OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18,01 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica – sessione ordinaria - risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Scattareggia Laura Monia	Presidente		X
Caruso Francesco	Vice Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Consigliere Comunale	X	
Rampulla Santo	“	X	
Tarallo Silvana	“	X	
Sottosanti Cinzia	“	X	
Rondinella Eleonora	“	X	
Amato Sottosanti Rosario	“	X	
Re Marila	“	X	
Regalbuto Gabriella	“	X	
Pezzicara Giuseppe	“	X	
Lucifaro Giuseppe	“	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott. Francesco Caruso.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Anna Angela Testagrossa.

Sono presenti: il Vice Sindaco Pellegrino e l'Assessore Torcivia.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri: Pezzicara, Rondinella e Amato Sottosanti.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9 del 06.03.1986, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 01.09.93 n. 26, dichiara aperta la seduta.

Il consigliere RE, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, preliminarmente, rileva che è divenuta sistematica l'integrazione dei punti all'ordine del giorno, che limita le prerogative dei consiglieri. Precisa di avere preso visione della proposta nella giornata di ieri. Poiché si tratta di argomenti interessanti che meritano approfondimento, chiede chiarimenti sui motivi dell'urgenza, ai sensi dell'art. 16 del regolamento.

L'assessore ai tributi PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che l'argomento integrativo è stato inserito all'odg il 25 maggio u.s. e riguarda la conferma delle aliquote IMU vigenti l'anno scorso. Si sofferma sulla necessità di adottare la delibera di conferma al fine di evitare l'applicazione delle aliquote base.

Il capogruppo RE, riottenuta la parola, ribadisce di avere ottenuto la proposta nella giornata di ieri. Pone, quindi, la questione sospensiva di cui all'art. 25 del regolamento e chiede di rinviare per le motivazioni espresse la trattazione dell'argomento.

Il PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la questione sospensiva proposta dal capogruppo Re che riporta il seguente risultato: voto favorevoli n. 4 – voti contrari n. 7.

Il PRESIDENTE comunica che la questione sospensiva non è approvata.

L'assessore ai tributi PELLEGRINO, riottenuta la parola, precisa che la proposta concernente le aliquote IMU è un atto propedeutico al bilancio di previsione. Comunica che con la proposta, come detto in precedenza, vengono confermate le aliquote vigenti lo scorso anno e che l'adozione della delibera si è resa necessaria al fine di evitare l'applicazione delle aliquote base, come previsto dalla normativa vigente.

Il capogruppo RE, chiesta e ottenuta la parola, chiede chiarimenti in ordine a quanto previsto al comma 751 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, citato nella proposta.

L'assessore ai tributi PELLEGRINO, riottenuta la parola, fornisce i richiesti chiarimenti.

Il capogruppo RE, riottenuta la parola, ricorda che nella delibera 10 del 21.4.2022 contenente un atto di indirizzo, in materia di programmazione finanziaria a seguito di autoconvocazione dei gruppi consiliari dell'epoca, si legge un intervento dell'assessore ai tributi Pellegrino da cui risulta che a tutti piacerebbe ridurre le tasse. In quella circostanza, su sollecitazione dell'allora capogruppo Colombo, l'assessore assunse l'impegno di ragionare insieme per limare qualcosa e lo invita se è possibile per il prossimo bilancio a valutare una eventuale riduzione delle aliquote. Invita a condividere detta delibera e a tenerne conto. Esprime il voto contrario del gruppo sulla proposta.

L'assessore PELLEGRINO, riottenuta la parola, precisa che il Comune da mesi non dispone del Responsabile del servizio finanziario con il quale approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 7 – contrari n. 4.

Il PRESIDENTE comunica che la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 81 del 24.5.2023, acquisito al protocollo comunale in data 25.5.2023 al n. 5692;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico finanziaria dall'oggetto: "Approvazione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2023".



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 27 del 23.05.2023

Presentata da: ASSESSORE AI TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma I, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all' 1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l' aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla a 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l' aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all' azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all' imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l' aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma I, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;

- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	
Abitazione principale di lusso	0,50%	Detrazione per abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Beni Merce	0,10%	
Fabbricati gruppo D escluso D/10	1,06%	
Terreni agricoli	1,06%	1 terreni agricoli siti nel territorio Comunale restano esenti
Altri immobili	1,05%	
Aree Fabbricabili	1,04%	
Alloggi assegnati agli IACP	0,86%	Detrazione per abitazione principale € 200,00

RIMARCATO che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all' IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31.05.2023 con decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023;

VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ssmmii;

VISTO l'Ordinamento Regionale Enti Locali per la Regione Sicilia;

RICHIAMATO, altresì lo Statuto Comunale;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	
Abitazione principale di lusso	0,50%	Detrazione per abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Beni Merce	0,10%	
Fabbricati gruppo D escluso D/10	1,06 %	
Torreni agricoli	1.06%	I terreni agricoli siti nel territorio Comunale restano esenti
Altri immobili	1,05%	
Aree Fabbricabili	1,04%	
Alloggi assegnati agli IACP	0,86%	Detrazione per abitazione principale € 200,00

- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
- Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il Proponente
ASSESSORE AI TRIBUTI
Agostino Pelleggrino



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 23.05.2023

PRESENTATA DA: ASSESSORE AI TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 23.05.2023  IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Rag. Maria Antonella Polillo) 
Il Responsabile del Servizio Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 23.05. 2023  IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Rag. Maria Antonella Polillo) 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

REVISORE UNICO

Verbale n. 81 del 24/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

Il Revisori Unico dei Conti del Comune di Santo Stefano di Camastra nominato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 21/04/2021

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la " nuova" ' IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali e quindi esenti:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità



immobiliare.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l' aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla a 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l' aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all' imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l' aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le

aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma I, che recita: " Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUTE			Tipo immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,0 0%	Altri immobili
-------	-------	--------	----------------

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUT A	
Abitazione principale di lusso	0,50%	Detrazione per abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Beni Merce	0,10%	
Fabbricati gruppo D escluso D/10	1,06 %	
Terreni agricoli	1.06%	1 terreni agricoli siti nel territorio Comunale

		restano esenti
Altri immobili	1,05%	
Aree Fabbricabili	1,04%	
Alloggi assegnati agli IACP	0,86%	Detrazione per abitazione principale € 200,00

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31.05.2023 con decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale

VISTI i pareri di regolarità Tecnica e Contabile rilasciati dai responsabili dei servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.2023.

SI RAMMENDA che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all' IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze;

Il Revisori Unico dei Conti
Dott. Mario Laudani



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to: Caruso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 06.06.2023

Dalla Residenza Municipale, li 06.06.2023



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna A. Testagrossa